



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

DETERMINAZIONE N. 196 / 2022

DEL 03/06/2022

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI VERBALE DI VIOLAZIONE DELLE
NORME DEL CODICE DELLA STRADA**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO in particolare l'art. 21-octies, il quale detta norme sull'annullabilità d'Ufficio dei provvedimenti amministrativi e che, ai sensi del comma 1, tale fattispecie si palesa quando sussistono contestualmente due condizioni: l'illegittimità dell'atto che, si realizza mediante la violazione di legge, l'eccesso di potere e/o l'incompetenza e le ragioni di interesse pubblico connesse alla rimozione del provvedimento in essere;

VISTO il verbale di violazione delle norme del codice della strada n. 11900V21 del 11.03.2021, elevato da operatori della P.L. a carico dei sigg. A.Z. e M. G.;

RICORDATO che:

- 1) avverso il suddetto verbale, i due trasgressori hanno presentato ricorso al Giudice Pace di Varese e che in data 27.05.2022 si è svolta udienza presso per la discussione della causa;
- 2) che in sede di confronto con la controparte, rappresentata e difesa dagli avv. I. C. e A. R., come risulta dal verbale di udienza agli atti, è emersa l'esistenza di una e-mail indirizzata al Sindaco ed alla Polizia Locale di Induno Olona in data 01.02.2021 - quindi antecedentemente alla data di redazione del verbale impugnato - da una terza persona estranea al provvedimento in oggetto, nella quale viene tra l'altro dichiarato: *"...Premetto che davanti alla mia abitazione sono stati messi tre paletti dissuasori circa 20 anni fa, su richiesta di mia mamma al comune, in quanto l'uscita di casa nostra non era e non è sicura per noi perché senza marciapiede...omissis"*;
- 3) che il contenuto di tale e-mail, proveniente da persona terza, non era oggettivamente finalizzato a fornire una testimonianza a favore dei ricorrente e che, plausibilmente, era ignoto agli agenti che hanno elevato il verbale di violazione impugnato;
- 4) davanti al giudice di Pace di Varese, le parti hanno concordato che, data la suddetta oggettiva evidenza, in caso di annullamento in autotutela del verbale, in quanto contestato a soggetto estraneo alla violazione, i ricorrenti avrebbero rinunciato ad ogni altra pretesa legale, ivi compresa la richiesta di pagamento delle spese legali, in caso di soccombenza del Comune;

RAVVISATO, per i motivi e per le finalità sopra esposti, la necessità di procedere con l'annullamento in regime di autotutela il verbale impugnato;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte sostanziale del presente provvedimento e di procedere conseguentemente, per i motivi in essa esplicitati, all'annullamento del verbale di violazione delle norme del codice della strada n. 11900V21 del 11.03.2021, elevato dalla P.L. a carico dei sigg. A.Z. e M. G.;

DI DARE atto che:

a) copia del presente provvedimento sarà trasmesso agli avv. I. C. e A. R., che rappresentano la controparte, affinché ne prendano opportunamente atto, così come concordato in dat 27 maggio 2022;

b) come concordato con gli avvocati I. C. e A. R., alla luce del presente provvedimento, le parti considerano definitivamente chiusa la vertenza, senza avere altro a pretendere con riferimento alla stessa;

c) i dati cui alla presente determinazione ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013, qualora ne ricorrano i presupposti, saranno pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web istituzionale.

Lì, 03/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)